

COMUNE DI FRAZZANO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 33 Reg.

del 29.12.2020

COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario TARI 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma I dell'art. 30 della L.R. 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione ordinaria prevista dall'art. 31, Legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, che è stata partecipata a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL, con nota prot. n. 5708 del 21.12.2020 e di ulteriore integrazione prot. n. 5830 del 28/12/2020 risultano all'appello nominale:

1. LO SARDO Antonino	SI	6. CANGEMI Emanuele	SI
2. MUGLIA Rosalia Linda	SI	7. IMBROSCI' Marco	SI
3. CASTROVINCI Marzia	SI	8.CARCIONE Antonino	NO
4. FRAGALE Marisa	SI	9.MIRACULA Nunziatina Maria	NO
5. FRAGALE Lorenzo	NO (Giust.)	10.DI PANE MASI Giuseppe	NO (Giust)

ASSEGNATI 10	IN CARICA 10	PRESENTI 06	ASSENTI 04
---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 06 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Lo Sardo Antonino.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calarco.

Alla seduta sono presenti il Sindaco Ing. Gino Di Pane, Il Vice Sindaco Liirò Peluso Carmelo e l'Assessore Antonio Mancari

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.A.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Muglia Rosalia Linda, Imbrosci Marco e Castrovinci Marzia

La seduta è Pubblica



COMUNE DI FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 103 DEL 28-11-2020 PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario TARI 2020.

IL SINDACO

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ... " (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ... ";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
 - la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- Dato atto che,
- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Frazzanò, non risulta affidato per tramite dell'SRR il servizio di raccolta porta a porta, trasporto e conferimento agli impianti dei rifiuti Solidi Urbani ed al momento ;
 - nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il costo diretto di raccolta, trasporto degli RSU attualmente gestito dalla ditta L.T.S. Ambiente S.r.l. ammonta ad €/annue 63.940,00 + 6.394,00 per iva 10% € 70.334,00.
- Il costo di conferimento, trattamento degli RSU e conferimento in discarica presso la Sicola Trasporti con sede in Catania, ammonta a complessivi € 25.220,85 e si prevedono entrate da corrispettivi conai per € 2.037,44;
- I costi fissi come dettagliati nel PEF ammontano ad € 12.460,00.
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa dalla L.T.S. Ambiente S.r.l. del servizio di raccolta trasporto e conferimento all’impianto dei rifiuti Solidi Urbani, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che i competenti Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario, ciascuno per la propria competenza, hanno verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR, inserendo sia i costi appaltati derivanti dallo specifico piano

finanziario che di quelli sostenuti dall'ente in accordo ai documenti contabili in possesso del settore Finanziario;

Richiamate le "... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* ..." nelle quali viene dato atto che "... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...*";

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che "... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...*";

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 inerente "*La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021)*";

Preso atto che sono stati elaborati i parametri ed i coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione, che verrà trasmessa all'Autorità insieme alla presente.

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in appalto;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";
- il comma 654 ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei*

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 105.977,41 così ripartiti;

COSTI FISSI € 7.400,00

COSTI VARIABILI € 98.577,41

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;*

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 e conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29.09.2020 con la quale sono state confermate le tariffe della TARI 2019 anche per l'anno 2020, come modificato dal decreto legge n. 104 del 14/08/2020 in base al quale: “ I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate:

- 1) di approvare il piano economico finanziario anno 2020 per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo la deliberazione ARERA 443/2019, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- 2) che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni;
- 3) dare atto che, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, come modificato dal decreto legge n. 104 del 14/08/2020, per l'anno 2020 sono state confermate le tariffe della TARI vigenti per l'anno 2019, giusta deliberazione del C.C. n. 14 del 29.09.2020;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, mediante inserimento nel "portale del federalismo fiscale";
- 5) di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del D. lgs. n. 267/2000 con separata votazione .

IL PROPONENTE

Il Sindaco

Ing. Gino di Pane



COMUNE DI FRAZZANO'
Città Metropolitana di Messina

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, sulla presente **proposta di deliberazione**: esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 28/12/2020

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento

☒ **X comporta** (ovvero) ☐ **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere ☐ **X FAVOREVOLE** (ovvero) ☐ **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 28/12/2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI

COMUNE DI FRAZZANO'
PROVINCIA DI MESSINA

PARERE SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020”

La sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Mangano nominata Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione del C.C. n. 35 in data 10.11.2017,

ESAMINATA

La proposta di deliberazione per il C.C. presentata dal Sindaco sopra evidenziata,

VISTI :

- Il DL 17 marzo 2020 n. 18 art. 107 comma 5, che prevede la possibilità per i Comuni in deroga all'articolo 1 comma 654 e 683 della L. 147/2013, di approvare le tariffe della TARI, adottare per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, prevedendo altresì che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- La delibera Consiliare n. 14 del 29/09/2020 con cui sono state confermate le tariffe 2019 per l'anno 2020;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'area Economico Finanziaria;

VISTA la relazione prot. 1935 del 28/12/2020 di validazione del P.E.F. da parte della S.R.R. Messina Provincia;

VISTO

Il regolamento di contabilità.

**ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione presentata dal Sindaco avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020”

Frazzanò 28/12/2020

Il Revisore dei Conti
F.to Dott. Giuseppina Mangano

Prot.1935 del 28 dicembre 2020

Al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
Comune di Frazzanò

e p. c.

Al Sig. Sindaco
Comune di Frazzanò

1

Oggetto: Relazione di validazione del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Frazzanò ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla Delibera n.443/2019 dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA).

I. Premesse

La presente relazione è predisposta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A., nella qualità di Ente Territorialmente Competente, e costituisce il documento conclusivo utile ad effettuare l'attività di validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera n.443/2019 dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'art.19 dell'allegato A alla citata Delibera.

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR). La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente per effettuare la validazione del PEF trasmessoci sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica identificati dal punto 19.1 del Metodo Tariffario Rifiuti allegato alla Delibera n.443/2019.

Occorre precisare che le procedure di gara ex art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. per l'individuazione del soggetto gestore dei servizi integrati di igiene ambientale sul territorio del Comune di Frazzanò, sono attualmente in corso. Non v'è dunque, limitatamente al servizio, almeno fino al 31 dicembre 2020, un rapporto contrattuale diretto tra la Società di Regolamentazione Rifiuti – coincidente con l'Ente Territorialmente Competente – il Comune di Frazzanò ed il soggetto gestore affidatario del servizio.

Questa SRR, con propria nota prot.465 del 26 marzo 2020, ha comunicato ai propri Soci quanto indicato all'art.6 della Delibera ARERA n.443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni. A tal fine venne allegato anche un breve vademecum utile ad evidenziare le diverse procedure da seguire, rispetto alla precedente pianificazione, per la compilazione del nuovo Piano MTR.

Occorre, inoltre, anche per le ragioni suddette, premettere che le procedure svolte non costituiscono alcuna revisione contabile dei bilanci del Comune o dei gestori: dei conti, voci aggregate o informazioni degli stessi: di



informazioni o dati finanziari rendicontati, e, pertanto, questo Ente Territorialmente Competente non intende fornire alcun tipo di attestazione in base ai principi di revisione o un'asseverazione dei dati forniti.

In particolare, la scrivente, ricevuta la richiesta di asseverazione da parte del Comune di Frazzanò ha effettuato specifiche richieste documentali atte a verificare i tre punti su cui effettuare la validazione richiesta, limitandosi tuttavia ad una verifica dei dati inseriti nel Piano trasmesso dal Comune di Frazzanò in data 28 dicembre 2020, senza una loro revisione contabile e, tantomeno, una revisione contabile dei dati di bilancio dei gestori. Ha verificato comunque, preso atto degli obblighi in capo ai Comuni, scaturenti dalle previsioni della L.R. n.9/2010, la corretta allocazione delle voci di spesa per la Società di Regolamentazione Rifiuti secondo la pianificazione finanziaria approvata dall'Assemblea dei Soci della stessa SRR e rappresentata, singolarmente, ad ognuno dei medesimi.

Il presente documento esprime la valutazione e la validazione della scrivente SRR, nei limiti e stante le osservazioni indicate, con riferimento al solo Piano economico e finanziario trasmesso dal Comune di Frazzanò. Il parere è inoltre espresso solo con riferimento a quanto previsto dalla Delibera n.443/2019, all'art.6.3 e 6.4. e pertanto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli ivi indicati.

La SRR Messina Provincia S.C.p.A., assumendosi la responsabilità della validazione oggetto del presente documento con le limitazioni predette, non assume alcuna responsabilità in merito alle scelte adottate sulla base del presente documento, in particolare nessuna responsabilità per eventuali danni subiti a seguito di decisioni prese o non prese, azioni intraprese, o non intraprese, sulla base dei contenuti della presente relazione.

2. Analisi, validazione e documenti analizzati

Il Comune, con documentazione assunta dalla SRR Messina Provincia al prot.1933 del 28 dicembre 2020, ha trasmesso alla scrivente Società i seguenti documenti:

- Richiesta di validazione (prot.5824 del 28 dicembre 2020).
- PEF per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell'Appendice I della Delibera ARERA n.443/2019.
- chiarimenti in merito all'inserimento della voce di costo relativa alla SRR Messina Provincia, ai sensi delle previsioni di cui alla L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. ed in relazione alle voci analitiche contemplate alle voci CGG e CCD,
- dichiarazione di veridicità.
- PEF grezzo

I documenti risultano conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera n.443/2019. Si evidenzia che la documentazione ricevuta è inoltre conforme alle appendici di cui alle Delibere ARERA in vigore alla data di redazione della presente nota.



3. Conclusioni

L'attività di validazione svolta è coerente, dunque, con l'art.19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori,
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti,
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

La tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2020:

Tipo	Aspetti considerati	Descrizione delle azioni di verifica
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a)	- Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati; - Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; - Controlli a campione; - Presenza dei costi di gestione obbligatori ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss.mm. e ii.
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b)	- Rispetto generale della metodologia di calcolo; - Attribuzione (condivisione) da parte di ETC dei fattori di sharing e di rateizzazione; - Rispetto delle tempistiche di validazione
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c)	- Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta dal gestore; - Analisi dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 e relativo confronto con costi storici; - Analisi dei benefici mercato CONAI anno 2020 e relativo confronto con benefici storici 2018
D	Altre verifiche	- Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa

====o0o=====

Pertanto, viste e considerate:

- le premesse alla presente,
- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm. e ii.,
- lo Statuto della SRR Messina Provincia S.C.p.A.,
- la Delibera ARERA n.443 del 31 ottobre 2019,
- la missiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot.10655 del 12 marzo 2020,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 25 marzo 2020,
- la nota della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.465 del 26 marzo 2020,
- la nota della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.1511 del 23 ottobre 2020,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 26 novembre 2020,
- la richiesta del Comune di Frazzanò prot.5824 del 28 dicembre 2020 assunta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A. al prot.1933 del 28 dicembre 2020 con la quale è stata trasmessa la documentazione afferente al relativo PEF,



- la nota del Comune di Frazzanò prot.5833 del 28 dicembre 2020 assunta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A. al prot.1934 del 28 dicembre 2020 con la quale il Comune di Frazzanò ha integrato la precedente documentazione,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 22 dicembre 2020.

Considerato inoltre che:

- il Comune di Frazzanò è in attesa dell'aggiudicazione della gara – in corso – per l'individuazione del soggetto gestore ex art.15 della L.R. n.9 2010 e ss. nn. e ii.,
- il Comune di Frazzanò ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443 2019,
- il Comune di Frazzanò ha rappresentato, nelle interlocuzioni con questa SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, in merito alle problematiche derivanti dalle variazioni dei limiti di crescita, il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 dell'allegato alla Delibera ARERA n.443/2019.
- la SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ha concordato e condiviso, la determinazione del fattore di *sharing*,
- la SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, verificando a campione, tramite il modello di calcolo predisposto da ARERA, la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, ha condiviso i limiti di crescita così come descritti nella relazione accompagnatoria al PEF del Comune di Frazzanò considerandoli validi per garantire il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità,
- la SRR Messina Provincia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, condividendo quanto riportato nella relazione accompagnatoria del PEF del Comune di Frazzanò individua, di concerto con il medesimo Comune, i fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori:

✓ $b = 0,6$

✓ $\omega = 0,25 \rightarrow b \cdot (1 + \omega) = 0,750$

Tutto ciò considerato, questa SRR Messina Provincia S.C.p.A., nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi della Delibera ARERA n.443/2010, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Frazzanò.

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Mondello)



Mondello Giuseppe
2020.12.28
13:21:21 +01'00'



Comune di Frazzanò

Città Metropolitana di Messina

TARI

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

ANNO 2020

**IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DELIBERAZIONE ARERA 443/2019**



INDICE

Premessa.....	2
Competenze ed entrate tariffarie.....	2
PARTE I.....	4
SVILUPPO MTR.....	4
Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani.....	4
Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento).....	5
Costi Variabili.....	6
Costi fissi.....	7
Dati di conto economico.....	7
Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiale/o energia.....	9
Calcolo dei costi operativi incentivanti.....	10
Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni.....	10
Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali.....	10
Costi uso del capitale.....	11
Determinazione del valore della Componente a conguaglio.....	11
Fattore di Sharing proventi τ	11
Coefficiente di gradualità.....	12
Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili.....	12
Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	13
Note al calcolo.....	15

Premessa

La redazione del presente documento è finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo modo trasparente l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 2019 con n. 443.

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2929/R/Rif.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2020, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Gestore e dal Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, la determinazione delle tariffe che l'Ente dovrà deliberare.

Competenze ed entrate tariffarie

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (*TARI ANNO 2020*) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l'ATO ove istituito o lo stesso Comune.

L'EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all'ARERA.

L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel 651 della legge 147/2013.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2020 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in continuità con il DPR 158/99.

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità precedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Tra gli atti da compiere oltre allo sviluppo del sistema tariffario sulla base del Piano Economico tariffario le regole dell'autorità, prevedono, da parte del Gestore, la predisposizione della Carta della Qualità del servizio e che i documenti di riscossione riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, il calcolo della tariffa, le modalità di pagamento e i recapiti per eventuali reclami.

PARTE I

(PIANO FINANZIARIO 2020)

SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e fa riferimento:

- allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF" utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune;
- alla presente relazione che si attiene allo "443-2019.R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo.
- all'allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2020 e 2021 in coerenza con i criteri disposti da MTR.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade
- b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
- c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- d) Trattamento, recupero e smaltimento
- e) Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi che risultano escluse dalla copertura delle tariffe sono:

- a) Bonifica amianto per attività non domestiche
- b) derattizzazione

- c) disinfezione
- d) spazzamento e sgombero neve
- e) cancellazione scritte vandaliche
- f) defissione manifesti abusivi
- g) gestione dei servizi igienici pubblici
- h) gestione del verde pubblico.

Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2020 e 2021, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- ✓ a = anno 2020
- ✓ $\sum T_a$ = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
- ✓ $\sum TV_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costovariabile
- ✓ $\sum TF_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$$

Dove:

- ✓ CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati
- ✓ CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU
- ✓ CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU

TARI ANNO 2020 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

- ✓ CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate

- ✓ $-b(AR_a)$ dove b è il fattore di *sharing* dei proventi (valore compreso tra 0,3 e 0,6)

mentre AR è la somma dei proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato

- ✓ $(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$ dove ω ha un valore compreso tra 0,1 e 0,4 mentre $AR_{CONAI,a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI

- ✓ $(1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 - 2019 mentre $RC_{TV,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

✓

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$$

Dove:

- ✓ CSL_a è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio
- ✓ CC_a sono i costi comuni
- ✓ CK_a sono i costi d'uso del capitale
- ✓ $(1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 - 2019 ed è posto a -0,1 ($RC_{TF,a} > 0$) mentre $RC_{TF,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

I costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:

Costi Variabili

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento

- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- costi operativi incentivanti variabili
- ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing
- proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing
- Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2018 e 2019

Costi fissi

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- Costi operativi incentivanti fissi
- Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2018 e 2019.

In grassetto vengono indicate le voci che costituiscono l'elemento di novità rispetto allo sviluppo del piano economico finanziario previsto dal D.P.R. 158/99.

Dati di conto economico

I costi da considerare per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati dai PEF 2018 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. I costi sono considerati senza IVA la quale se indetraibile viene evidenziata nella tabella allegata alla dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentante del Gestore nella quale vengo riportate le voci dei costi di gestione e di capitale relativo al servizio integrato dei rifiuti.

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2.

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione.

Le voci di costo rilevate dai documenti contabili relativi al PEF del 2018 al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettifiche sono indicate nella seguente tabella.

TARI ANNO 2020 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

In caso di impossibilità di reperire i costi contabili, ad esempio per cambio del Gestore del servizio, questi sono stati direttamente riferiti a quelli indicati nel PEF approvato per la deliberazione delle tariffe nell'anno a-2

Verifica contabile dei costi ammessi al riconoscimento tariffario	2018
	Valore contabile
B6 Costi per materie di consumo e merci	€ -
B7 Costi per servizi	€ -
B8 Costi per godimento di beni di terzi	€ -
B9 Costi del personale	€ -
B11 Variazioni delle rimanenze di materie e consumo	€ -
B12 Accantonamento rischi	€ -
B13 Altri accantonamenti	€ -
B14 Oneri diversi dalla gestione (IVA)	€ -
TOTALE	€ -

Ai fini del calcolo della TARI 2020 questi costi vengono raggruppati in:

- Costi operativi di gestione (CG)
- Costi Comuni (CC)
- Costi Uso del capitale (CK)

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2, a-1) i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati secondo l'art. 6 comma 6.5 MTR 443/2019/R/rif. con un tasso di inflazione pari allo 0.90% per il 2019 e 1.10% per il 2020.

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2020, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) (art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif).

TARI ANNO 2020 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

I CG (costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) e i CK (costi uso del capitale) relativi al Piano Economico Finanziario 2018 sono indicati nei seguenti centri di costo:

COSTI OPERATIVI GESTIONE CG	2018
CSL Spazzamento e lavaggio strade	€ -
CRT Raccolta e trasporto rifiuti indiff.	€ 63.236,00
CTS Trattamento e smaltimento R.U.	€ 22.174,23
CRD Raccolta e trasporto rifiuti diff.	€
CTR Trattamento e recupero diff.	€ 2.758,20
TOTALE	€ 88.168,43
COSTI COMUNI CC	2018
CARC Contenzioso, accert. riscossione	€ 1.978,00
CGG costi generali gestione	€ 3.351,60
CCD Costi quota crediti inesigibili	€ 3.000,00
CO oneri finanziamento	€
TOTALE	8.329,60
COSTI USO DEL CAPITALE CK	2018
Ammortamenti	€ -
Accantonamenti	€ -
Remunerazione su capitale	€ -
Remunerazione su investimenti	€ -
TOTALE	€ -
RECUPERI VENDITE MATERIE/ENERGIA	€ -
RECUPERI CONAI	-€ 2.716,59
TOTALE	€ 93.781,39

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Secondo quanto previsto dal metodo MTR 443/2019/R/rif. art. 2 comma 2.2 vengono dettagliati i proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Essi vengono successivamente ricondizionati tramite i fattori di Sharing dei proventi b e $b(1+wa)$.

Sulla base dell'analisi territoriale eseguita, in considerazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata, i fattori di Sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal recupero di

energia e materiali per la susseguente approvazione da parte dell'autorità del PEF sono i seguenti:

$$b = 0,60$$

$$b(1+\omega a) = 0,75$$

Calcolo dei costi operativi incentivanti

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l'Ente territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG e al miglioramento del servizio.

$$CO_{lv} = € -$$

$$CO_{lf} = € -$$

Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni

Il valore massimo dei coefficienti è del 3% per le modifiche di Perimetro (es. da raccolta stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della frequenza delle attività di spazzamento e raccolta). (art. 7 comma 7.10; art. 8 comma 8.1; art. 4 comma 4.4 MTR 443/2019/R/rif).

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell'introduzione di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell'incremento della raccolta differenziata i valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel PEF 2020 risultano i seguenti:

$$\text{VALORE PG} = 0,00\%$$

$$\text{VALORE QL} = 0,00\%$$

Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente competenti per l'anno 2020, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art. 9 comma 9.1 MTR 443/2019/R/rif) (determina 170/DAGR/2019) e di altri eventuali costi, risultano pari a:

$$CO_{al} \text{ e ONERI DI FINANZIAMENTO} = €$$

Costi uso del capitale

Per il CK il calcolo è eseguito sulla base dei costi di capitali anno a-2 basato sui dati di bilancio 2018. Per la remunerazione del capitale investito nel ciclo integrato dei rifiuti urbani il tasso previsto è del 5,8% per il 2018 e 6,3% per il 2019.

Determinazione del valore della Componente a conguaglio

Per il calcolo dei costi di esercizio e di investimento anni 2018 e 2019 si sono rilevati i costi effettivi dell'anno di riferimento attraverso l'analisi delle fonti contabili obbligatorie, e sono quindi stati aggiornati sulla base degli indici Medi ISTAT ovvero 0,70 per il 2018 e 0,9 per il 2019.

Il conguaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra le entrate tariffarie calcolate sia in parte variabile sia in parte fissa secondo il sistema ARERA e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente computate per l'anno a-2; nel nostro caso quindi per il 2018.

Fattore di Sharing proventi $\bar{b}$

Ai fini della determinazione del valore del conguaglio da considerare nella parte variabile del PEF 2020 viene calcolato il fattore di sharing dei proventi, determinato dal valore della somma dei costi ridefiniti all'anno a-2 sulla base del MTR: CTR + CTS + CTR + CRD al quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le componenti a conguaglio della parte fissa. Il dato così ottenuto è rapportato alla somma dei proventi riferiti al CONAI e ad altri ricavi.

Se il valore così ottenuto è positivo, $\bar{b}$ assume un valore max. di 1,0 e min. 0,3, se negativo sempre 0,3.

Sulla base del valore determinato attraverso questa espressione si desume che la scelta ponderata di $\bar{b}$ è pari a: 1

I conguagli vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di gradualità di cui all'art. 16 dell' MTR 443/2019/R/rif.

Coefficiente di gradualità

Per l'anno 2020 la determinazione dei conguagli relative alle annualità 2018 avviene applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall'ente territorialmente competente.

Per la scelta del coefficiente sulla base del benchmark eseguito comparando il costo unitario di efficientamento con i fabbisogni standard determinati in base all'art.1 comma 653 della legge 147/2013 si consiglia l'utilizzo del valore così calcolato:

Indicatori qualità prestazioni

Valore Rispetto obiettivi % RD	-0,30
Valutazione performan Riutilizzo/ Riciclo	-0,15
Valutazione soddisfazione Utenza	-0,05
Coefficiente di gradualità	0,500

Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, per il 2020 viene applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum r v_a}{\sum r v_{a-1}} \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

Il valore limite risulta rispettato. La condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2020.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il metodo MTR, comma 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2020 con quelle dell'anno precedente (2019) deve risultare uguale o inferiore al valore dell'espressione data da $1 +$ tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività in un intervallo di valori tra 0,1 - 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e perimetro.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove:

a = anno 2020

T_a = Tariffa PEF 2020

T_{a-1} = Tariffa PEF 2019

ρ_a = parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a = tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7%

X_a = coefficiente di recupero di produttività impostato a 0,1%

QL_a = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità

PG_a = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale

Comune di Frazzano

TARI ANNO 2020 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019
Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il piano tariffario del 2020 viene definito dal PEF indicato nella seguente TABELLA 1.

Comune di FRAZZANO		TARI 2020 Legge 147/2013
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021		euro/anno
COSTO VARIABILE		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	€	63.940,00
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	€	22.420,85
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	€	2.800,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	€	-
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI^{IMP}_{TV}	€	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	€	-
Fattore di Sharing - b		0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	€	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	-€	2.716,59
Fattore di Sharing - b(1+w)		0,75
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR _{CONAI}	-€	2.037,44
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	€	0
Coefficiente di gradualità (1+y)		0,500
Rateizzazione r		1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	€	-
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	€	-
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali tributo prov. 5% area 0,30		€11.454,00
ΣTV₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€	98.577,41
COSTO FISSO		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	€	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€	1.400,00
Costi generali di gestione - CGG	€	4.000,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	€	2.000,00
Altri costi - COal	€	-
Costi comuni - CC	€	7.400,00
Ammortamenti - Amm	€	-
Accantonamenti - Acc	€	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	€	-
- di cui per crediti	€	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	€	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	€	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	€	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	€	-
Costi d'uso del capitale - CK	€	-
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI^{IMP}_n	€	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _n	€	-
Coefficiente di gradualità (1+g)		0,500
Rateizzazione r		1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+g)RC _n /r	€	0
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	€	-
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali	€	-
ΣTF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	€	7.400,00
ΣT₁ = ΣTV₁ + ΣTF₁	€	105.977,41
Attività esterne Ciclo Integrato RIU incluse nel PEF	€	-
% rd		50,87%
TOT PEF	€	105.977,41

TABELLA 1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario TARI 2020

Il Presidente da lettura e relaziona sulla proposta indicata in oggetto.

Non essendoci interventi sul punto, il Presidente invita il Consiglio a votare, per alzata di mano in merito alla proposta;

Eseguita la votazione, per alzata di mano, dai n. 6 consiglieri presenti e votanti, la proposta viene approvata all'unanimità .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di cui in oggetto;

Rilevato che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90 così come recepita ed integrata dalla Legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.

Visto il parere favorevole del revisore dei conti

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, pone a votazione l'immediata esecutività dell'atto.

Eseguita la votazione, per alzata di mano, dai n. 6 consiglieri presenti e votanti, viene approvata all'unanimità.

Non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 18,30.

IL PRESIDENTE

F.to Lo Sardo Antonino

Il Consigliere Anziano

F.to D.ssa Muglia Rosalia Linda

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Francesca Calarco

X | La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991.

Frazzanò, li 29.12.2020

Il Segretario Comunale: F.to D.ssa Francesca Calarco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi. Dal

Al

Reg. N.

Frazzanò, _____

Il Segretario Comunale

F.to Dott. ssa Francesca Calarco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2020 in quanto:

☒ Resa immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (art.12, comma 2°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

☐ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

Frazzanò, li 29/12/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dott. ssa Francesca Calarco

La presente deliberazione, in data _____, è stata trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

**☐ - Ragioneria ; ☐ - Tecnico ; ☐ - Economato; ☐ - Anagrafe ; ☐ - Serv.Soc.
☐ - Segreteria; ☐ - VV.UU. ; ☐ - Biblioteca; ☐ - Tributi.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI FRAZZANO

PROVINCIA DI MESSINA

**P. C. C. all'originale per uso
amministrativo**

Frazzanò 29/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE